



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 ottobre 2007
(OR. fr)**

13154/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/006 (CNS)**

PECHE 272

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla conclusione
dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità
europea e la Repubblica del Madagascar

REGOLAMENTO (CE) N. .../2007 DEL CONSIGLIO

del

**relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato
nel settore della pesca
tra la Comunità europea
e la Repubblica del Madagascar**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità e la Repubblica del Madagascar hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità della Repubblica del Madagascar.
- (2) È nell'interesse della Comunità approvare il suddetto accordo.
- (3) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento*.

* Per il testo dell'accordo vedi doc. 13153/1/07.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

Categoria di pesca	Tipo di peschereccio	Stato membro	Licenze o contingente
Pesca del tonno	Tonniere congelatrici con reti a circuizione	Spagna	23
		Francia	19
		Italia	1
Pesca del tonno	Pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT	Spagna	25
		Francia	13
		Portogallo	7
		Regno Unito	5
Pesca del tonno	Pescherecci con palangari di superficie di stazza inferiore o pari a 100 GT	Francia	26
Pesca demersale	Pesca sperimentale con lenza o con palangaro di profondità	Francia	5

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi esercitano attività di pesca nell'ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca malgascia, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare¹.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.